



COMUNE DI FIAVÉ
PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38075

TEL. 0465 735029 –
Cod. fiscale 00308700221

BANDO PER LA CONCESSIONE
di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
per la copertura di spese di gestione
Codice CAR 17581

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.70 d.d 25.07.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Comune di Fiavé promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
3. L'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - a) si qualifichino come **microimprese o piccole imprese, di cui al decreto¹** del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;

- b) svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Fiavé, un'attività commerciale, nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B), oppure un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda oppure siano in via di costituzione, fatto salvo quanto previsto al comma 5;
- d) non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e) siano titolari di partita IVA;
- f) siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articoli 4 e 5 del presente bando)
- g) non abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Fiavé al 31.12.2021. Oppure, nel caso in cui abbiano debiti nei confronti del Comune di Fiavé, siano disponibili ad autorizzare il comune a compensare parzialmente o totalmente il debito con il contributo spettante purché dichiarino la volontà di compensazione all'atto della domanda, pena l'esclusione dal ristoro in oggetto;
- h) rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) abbiano avuto nell'anno 2021 un calo del fatturato pari almeno al 5% rispetto al fatturato dell'anno 2019 (vedi art. 4 comma 2)
- j) per le nuove attività **(intendendo per nuove attività quelle attivate dopo il 01/01/2019 ed in esercizio alla data di presentazione della domanda– escluse attività già preesistenti per le quali si sia solo trasformata la ragione sociale), non è previsto il requisito di cui alla lettera precedente i) non avendo un'intera annualità 2021 di fatturato di riferimento.**

Per esse si procede come segue:

- le nuove attività costituite nell'arco temporale dal 02.01.2019 al 30.06.2019 vengono collocate nella fascia di riduzione di fatturato in percentuale dal 5% al 25% (punti 25) dell'art. 4 comma 2;
- le nuove attività costituite nell'arco temporale dal 01.07.2019 alla data della domanda vengono collocate nella fascia di riduzione di fatturato in percentuale dal 25% (punti 45) dell'art. 4 comma 2.

¹
ai sensi della vigente normativa si definisce micro impresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.
3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.

4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli ² che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), j) ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

5. Sono ammesse a richiedere il contributo anche le imprese in via di costituzione. Tuttavia, alla data di concessione del contributo, il beneficiario dovrà possedere tutti i requisiti indicati al comma 1.

²solo per le imprese agricole che effettuano abitualmente attività di natura commerciale connesse all'attività agricola (es. mercato, punto vendita) – vedi nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – FAQ-SNAI-29-1-2021.

ART. 3 – NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione, sostenute dall'impresa per l'attività commerciale o di vendita del prodotto agricolo, come dettagliata al precedente art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Fiavé, negli esercizi 2020, 2021 e 2022.

2. Costituiscono spese di gestione ristorabili, gli esborsi sostenuti dal 01 marzo 2020 al 28 febbraio 2022, per far fronte alle seguenti voci di costo:

- locazioni immobiliari/canoni;
- utenze/energia/telefono/riscaldamento;
- noleggio attrezzature;
- consulenze;
- pulizie;
- spese per personale dipendente;
- spese straordinarie gestione covid (es. acquisto plexiglas, igienizzazione, mascherine, tamponi igienici o molecolari ecc.);
- spese di sicurezza aziendali;
- spese di formazione ed informazione del personale.

3. Le spese di cui è richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentate da regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni) intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate. Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate. Le spese di cui trattasi non devono risultare ristrate con altro finanziamento pubblico o privato.

ARTICOLO 4 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'anno 2022 è pari ad Euro 17.303,88, a valere sui fondi assegnati al Comune dal DPCM 24 settembre 2020.

2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto. La percentuale di contribuzione è calcolata sulla base della perdita di fatturato registrata nel 2021 rispetto all'esercizio 2019 e secondo i criteri specificati dalla seguente tabella:

Criterio	PUNTI.	PUNTI. massimo
Presenza di titolari con posizione retributiva o dipendenti : fino a 2 (compresi i titolari): fino a 5 (compresi i titolari): oltre i 10 (compresi i titolari).	8 15 30	30
Riduzione di fatturato in percentuale dal 5% al 25%	25	25
Riduzione di fatturato in percentuale superiore al 25 %	45	45
TOTALE	-	100

Il contributo massimo erogabile è quantificato in € 600,00, salvo eventuali rideterminazioni in aumento o in diminuzione in base a quanto stabilito dai seguenti commi.

3. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra e sotto esposti **risulti inferiore** rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1, la percentuale di contributo concesso, ovvero l'importo massimo di contribuzione riconoscibile alla singola impresa, potranno essere proporzionalmente incrementate per ciascuna domanda, sino all'esaurimento delle risorse utilizzabili.

4. Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese richiedenti, alla luce dei criteri sopra e sotto esposti **risulti, per contro, superiore** rispetto all'importo stanziato, di cui al comma 1, sarà proporzionalmente ridotto per ciascuna domanda, sino a raggiungere il limite delle risorse disponibili ed utilizzabili,

ARTICOLO 5 - CONVENZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (ambito agricoltura). È esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del

Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria.

3. I regimi “de minimis” prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00.= euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per “impresa” si intende “qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”, la Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, “tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica”. Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per “impresa unica” s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti “*de minimis*”, ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione “esercizio finanziario”, con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale sifa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto “*de minimis*”, si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

È ribadito che gli aiuti in “*de minimis*” sono concedibili solo se “trasparenti”, ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lordo.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti

ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Verifica di ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda contenente l'attestazione di possesso dei requisiti di ammissibilità, redatta in conformità all'Allegato A, del presente bando, e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili.

Individuazione dei beneficiari

2. Il Responsabile del procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile.

3. Qualora, l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese, la cui istanza sia risultata ammissibile, sia pari o inferiore ai fondi stanziati per ciascuna annualità di riferimento, tutte le istanze ammissibili saranno considerate beneficiarie di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento determina l'importo liquidabile per ciascuna istanza ammissibile, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 4 comma 5.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07.10.2022.**

2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando, regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale od olografa.

Essa dovrà essere corredata di:

- Documentazione fiscale e/o bancaria a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali si richiede l'ammissione a contributo.
- Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale

o dal legale rappresentante in caso di società;

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo.

È ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni partita IVA, non cumulabile per più attività.

Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

3. La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo successivo esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC del Comune di Fiavé all'indirizzo: comune@pec.comune.fiave.tn.it;
- tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di consegna all'ufficio postale;
- a mano, recandosi di persona presso la segreteria del Comune in orario di apertura;

4. Saranno ritenute irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
- non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
- prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
- prive della documentazione obbligatoria elencata al paragrafo seguente.

5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della pubblicazione dell'elenco delle istanze ammissibili, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al comma 1.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di Stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti "*de minimis*", di cui all'art. 5.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato

elettronico;

- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare la presenza e la destinazione degli investimenti sostenuti con il beneficio di cui al presente bando.

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni, di cui agli artt. 6 e 11, saranno approvati con delibera della Giunta comunale e pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.fiave.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione>
2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda.
2. Eventuale documentazione integrativa richiesta dovrà pervenire al protocollo comunale, a penali decadenza dal contributo, entro il 30.09.2022.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente bando ed i relativi allegati (allegato A e allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: ragioneria@comune.fiave.tn.it oppure telefonando al 0465/735029 – ufficio ragioneria.
3. In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Fiavé,
4. Le deliberazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando,

potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.
2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi.

ARTICOLO 13 - REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 -TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti dal Servizio segreteria del Comune di Fivè per le finalità di gestione del bando per l'attribuzione di risorse economiche e saranno trattati presso la banca dati automatizzata del Comune citato.

Il conferimento di tali dati, ai sensi del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dalla presente procedura. Non fornire i dati comporta l'impossibilità di ammettere l'aspirante alla procedura di cui al presente bando.

Titolare del trattamento è il Comune di Fivè, con sede in Fivè 38075 – via San Zeno, n. 18/a ([e-mail: comune@pec.comune.fiave.tn.it](mailto:comune@pec.comune.fiave.tn.it)) sito internet <https://www.comune.fiave.tn.it/>.

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Il trattamento riguarda dati personali, anche sensibili e giudiziari.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica: i dati personali vengono raccolti e trattati per la finalità di gestione della procedura e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo, per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Fonte e modalità del trattamento:

- i dati personali vengono raccolti dal Comune e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali

attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;

- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli;
- i dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge;
- i dati sono oggetto di trasferimento all'estero (pubblicazione su internet);
- i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli Incaricati dei Servizi Segreteria, Ragioneria ed Anagrafe del Comune di Fiavé;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

I diritti dell'interessato sono:

- esercitare il diritto di accesso
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- richiedere la fonte;
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa completa è depositata presso gli Uffici comunali.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Fiavé.

ARTICOLO 16 – ALLEGATI

Allegato A – Domanda di ammissione al contributo.

Allegato B – Codici ATECO delle attività commerciali ammesse a contributo.

Spett.le

COMUNE DI FIAVÉ
Via San Zeno, n. 18/A
38075 FIAVÉ (TN)

PEC: comune@pec.comune.fiave.tn.it

Esente da bollo. La misura è concepita come sussidio destinato a soggetti, anche imprenditoriali, che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché "danneggiati a seguito dell'epidemia da Covid-19". – Agenzia Entrate. Risposta ad interpello n. 37 del 11/01/2021.

**BANDO PER LA CONCESSIONE
di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
per la copertura di spese di gestione**

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205

Domanda di ammissione al contributo

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (.....)

il ____/____/____ residente in via _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

Cod. fiscale _____ in qualità di titolare ☐ legale rappresentante ☐

dell'impresa/società _____ partita IVA _____

PEC _____ Tel. _____ E-mail _____

con sede/unità operativa nel territorio del Comune intestato, alla via _____

Prov. _____ CAP _____

eventuale insegna _____

Iscritta al Reg. Imp. Comm.li di _____ N° _____

Data costituzione _____ Data inizio attività _____

quale impresa attiva nei seguenti settori

Cod. ATECO attività principale _____

Cod. ATECO attività secondaria _____

oppure

Iscritta al Reg. Imp. come impresa agricola _____ N° Rea _____

dal _____

CHIEDE

di poter accedere al contributo previsto dal bando pubblicato da codesto rispettabile Comune a sostegno delle attività economiche, commerciali per il ristoro delle seguenti spese di gestione, sostenute nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021

Tipologia di spesa	Ammontare della spesa sostenuta

*NB: Si rammenta che il contributo potrà essere erogato nelle misure stabilite **all'art. 4** del presente bando. Il sostenimento delle spese esposte dovrà essere rendicontato attraverso la produzione di documentazione fiscale, idonea ad attestare l'esborso.*

a tal fine

DICHIARA

consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

1. la veridicità e correttezza dei DATI SOPRA E SOTTO RIPORTATI ED IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTESTATI
2. di aver preso integrale visione del bando pubblico per contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020 relativo ai commi 65-ter, 65- quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020;
3. di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 dell'Avviso in quanto possiede TUTTI i requisiti di ammissibilità;

4. per quanto riguarda l'art. 4:

- di aver avuto una riduzione di fatturato nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019 pari a
 - ☐ dal 5% e fino al 25%
 - ☐ oltre il 25 %
- di avere un numero di titolari con posizione retributiva e dipendenti pari a:
 - ☐ fino a 2 dipendenti compresi i titolari
 - ☐ fino a 5 dipendenti compresi i titolari;
 - ☐ oltre i 10 dipendenti compresi i titolari

5. di non essere impresa in difficoltà¹ alla data di sottoscrizione della presente istanza;

6. di essere impresa unica (oppure di controllare o essere controllata oppure di essere collegata dalla o con la seguente impresa: specificare denominazione altri identificativi);

7. che l'impresa non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, oppure di averli tempestivamente e correttamente restituiti o bloccati in un conto così come richiesto (clausola Deggendorf);

8. di essere a conoscenza che il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce un massimale di 200.000,00.= euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari ad ogni impresa unica e a tal proposito l'importo totale dei contributi in regime "de minimis" percepiti nel triennio dal 2019 al 2021 è quantificato in € _____ ;

9. che l'impresa non è debitrice nei confronti del Comune di Fiavé al 31.12.2021, oppure, nel caso in cui abbiano debiti nei confronti del Comune di Fiavé, siano disponibili ad autorizzare il comune a compensare parzialmente o totalmente il debito con il contributo spettante purché dichiarino la volontà di compensazione all'atto della domanda, pena l'esclusione dal ristoro in oggetto:

_____ ;

10. che l'impresa non si trova in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

11. di essere a conoscenza che l'eventuale contributo per le spese di gestione da erogare potrà essere soggetto all'applicazione della ritenuta fiscale, nella misura eventualmente applicabile a termini di legge.

12. i seguenti estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato per i versamenti pertinenti alla presente domanda: **IBAN**.....

SI IMPEGNA INOLTRE A

- ☐ accettare e rispettare procedure, vincoli, criteri e condizioni indicate nel bando pubblico in oggetto, nonché nelle norme di legge e di regolamento citate nell'ambito dello stesso, o comunque applicabili alla fattispecie
- ☐ in caso di esito positivo della presente domanda, di accettare le modalità di erogazione delle agevolazioni indicate nel bando richiamato;
- ☐ a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla presente domanda di contributo;
- ☐ in caso di esito positivo della presente domanda, di essere consapevole delle cause di revoca del contributo previste dal bando;
- ☐ ad accettare qualsiasi forma di controllo comunale, provinciale o statale pertinente ai finanziamenti richiesti ed alle spese sostenute.

¹ Per impresa in difficoltà si deve intendere impresa che risulta sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale.

ALLEGA

1. Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati", manifesta il consenso a che il Comune di Fivè proceda al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia di documento di identità in corso di validità.

Tipo di documento _____

Numero del documento _____

Ente che ha rilasciato il documento _____

Data di rilascio _____

Data _____

Timbro e firma del legale rappresentante

Codici ATECO delle attività commerciali ammesse a contributo

COMMERCIO ALL'INGROSSO:

46.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI

46.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO

46.4 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE

46.5 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT

46.6 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE

46.7 COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI

46.9 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI

47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

COMMERCIO AMBULANTE

47.8 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE

FORME SPECIALI DI VENDITA

47.9 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI

COMMERCIO DI AUTOVEICOLI

45.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI

45.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI

45.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e ciclomotori

45.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

esclusi

gli agenti o procacciatori, e le agenzie per l'esposizione e la vendita di autoveicoli in possesso della scia Polizia Amministrativa art. 115 TULPS.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.42 Ristorazione ambulante

56.10.50 Ristorazione su treni e navi

56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina